



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00185360435
Tel. 0733/509242 - Fax 0733/509112 - E-mail: comune@loropiceno.sinp.net

REGOLAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

(Approvato con atto Consiliare n. 71 del 30/11/1999. Esaminato dal CO.RE.CO. di Ancona il 10/12/1999 n. 5938. Entrato in vigore il 31/01/2000)

ART.1 AMMISSIONE

Nella Casa di Riposo per anziani di Loro Piceno sono ammesse persone d'ambo i sessi, disposte ad accettare le condizioni del presente Regolamento. L'ammissione viene deliberata dalla Giunta Comunale secondo le seguenti priorità :

- 1) cittadini che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Loro Piceno;
- 2) cittadini nativi o ex residenti nel Comune di Loro Piceno;
- 3) altri richiedenti.

ART.2 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dall'interessato o da persona delegata nei modi di legge, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta dall'interessata, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale corredata dei seguenti documenti:

- 1) Certificazione medica con diagnosi rilasciata dal medico curante;
- 2) autocertificazione (art. 2 L. 15/1968) attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia;
- 3) copia della denuncia dei redditi (Mod. 101 o 740) o copia della documentazione dalla quale si possa desumere con attendibilità il reddito percepito dal ricoverando e dall'intero nucleo familiare dello stesso ovvero dichiarazione specifica attestante la situazione reddituale o economica a norma dell'art. 1 comma 1 del DPR 403/1998;
- 4) ogni altra documentazione atta ad attestare le particolari situazioni economiche e sociali del ricoverando.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P..

Nel caso in cui venga vantato il diritto alla integrazione della retta di permanenza, ai sensi del successivo art.14, nella domanda dovranno essere dichiarati:

- i fabbricati e i terreni ovunque posseduti a titolo di proprietà , di usufrutto o altro diritto reale alla data della dichiarazione;
- i fabbricati e i terreni ovunque posseduti a titolo di proprietà venduti e/o donati negli ultimi cinque anni antecedenti la dichiarazione, specificando altresì i relativi compratori e/o donatori;
- i redditi dei familiari obbligati al mantenimento ai sensi dell'art.433 del codice

civile.

Le relative procedure amministrative sono espletate dal servizio sociale comunale - area amministrativa - responsabile unità operativa amministrativa. Il responsabile del servizio predispone ed aggiorna mensilmente l'elenco dei nominativi e delle richieste di accoglimento sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Gli accoglimenti devono avvenire nel rispetto della graduatoria formata come sopra indicata e saranno approvati dalla Giunta Comunale. Eventuali deroghe alla graduatoria potranno essere possibili sulla base di motivato parere, circa l'urgenza e la gravità del caso in esame espresso dal responsabile del servizio.

ART.3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

L'ammissione alla Casa di riposo è subordinata:

- a) alla sussistenza dei requisiti previsti dal successivo art.4;
- b) all'impegno personale di pagamento della retta mensile di ricovero oppure alla garanzia di terzi o impegno del Comune di residenza, qualora l'importo della pensione e dei redditi fissi del richiedente non sia pari alla retta fissata;
- c) all'impegno personale di cedere i propri beni immobili al Comune di Loro Piceno, nel caso previsto dal comma 3 del successivo art.14.

ART.4 REQUISITI FISICO-SANITARI

Sono ammesse le persone che, in base a certificato medico, risultino non gravemente non autosufficienti e non siano affette da forme patologiche, infettive o contagiose e non soffrano di disturbi psichici.

ART.5 DISTINZIONE DEGLI OSPITI IN CATEGORIE

Gli ospiti, in base alle loro condizioni psico-fisiche, vengono distinti in tre categorie, a ciascuno delle quali corrisponde una retta.

Gli indici dello stato funzionale dell'anziano che determinano l'inserimento in una delle tre categorie, sono:

1. autosufficiente
2. autosufficiente con aiuto
3. non autosufficiente

L'inserimento in una delle categorie suddette verrà effettuato contestualmente all'ammissione del ricoverando, previa compilazione di apposita scheda (ALLEG. 1) indicante i criteri di valutazione dell'autosufficienza dell'assistito anziano sottoscritta dal Medico di fiducia dell'Amm.ne.

Ogni ricoverato sarà dotato di una "cartella d'utente" sulla quale gli operatori addetti al servizio sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi e ogni variazione del piano di lavoro. Il responsabile segnalerà, previo parere del medico di fiducia della casa di riposo o del medico curante e del personale infermieristico, il peggioramento o il miglioramento permanente dello stato generale di salute dell'anziano, o in alternativa, l'avvenuto accertamento di

invalidità civile, che comporti una variazione di classificazione.

La variazione della retta decorrerà dal mese successivo a quello in cui la Giunta Comunale avrà preso atto della comunicazione di cui al precedente comma.

Gli operatori addetti sono impegnati a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Le rette vengono inoltre diversificate per ospiti residenti nel Comune di Loro Piceno e per non residenti. Per i cittadini non residenti è irrilevante il cambiamento della residenza connesso all'ospitalità presso la casa di riposo.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento gli ospiti della Casa di Riposo dovranno formalmente accettare, incondizionatamente, le condizioni ivi contenute, pena l'immediata dimissione.

ART.6 ASSISTENZA CONTINUA

Coloro che hanno bisogno di assistenza continua, anche se non impediti assolutamente, possono richiedere l'assistenza stessa con pagamento delle spese necessarie, che saranno tutte a loro carico.

Detta assistenza dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale.

ART.7 AMMISSIONE D'URGENZA

La permanenza dell'ospite può anche avere carattere transitorio quale soluzione a specifiche condizioni abitative e/o familiari.

ART.8 RECESSO DAL CONTRATTO DI AMMISSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il responsabile dell'unità operativa servizi sociali, anche dopo l'accettazione della domanda di ammissione, si riserva la facoltà di approfondire, attraverso colloqui ed ulteriore documentazione, la conoscenza dell'ospite per valutarne meglio la possibilità di adattamento ed i modi più opportuni di inserimento nel nuovo ambiente ed ove dovesse accertare l'inesistenza dei requisiti generali previsti dagli art.3 e 4 del presente Regolamento, potrà previo atto deliberativo della Giunta Comunale recedere dalla convenzione alla quale avesse già aderito, con effetti immediati.

ART.9 DEPOSITO CAUZIONALE

Le persone ammesse dovranno versare, a titolo di deposito cauzionale anticipato, una somma pari ad una mensilità.

Il deposito cauzionale verrà rimborsato all'avente diritto al momento della risoluzione del rapporto, salvo il diritto per il Comune di trattenere il deposito stesso a rimborso totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti della persona assistita o del suo fidejussore.

ART.10 AGGIORNAMENTO DELLE RETTE

Le rette possono essere aggiornate in qualsiasi momento, con delibera dell'organo competente, tenuto conto dei costi di gestione.

L'aggiornamento verrà comunicato tempestivamente all'ospite ed al suo fidejussore e decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stato comunicato.

ART.11 TERMINE DI PAGAMENTO DELLE RETTE

La retta dovrà essere pagata anticipatamente entro i primi 10 giorni del mese; se l'ospite che usufruisce del diritto di integrazione della retta è titolare di una pensione, egli dovrà provvedere al pagamento della quota con la cessione della pensione, che per delega verrà riscossa dal Comune.

Se la persona ricoverata crea problemi di convivenza con gli altri e con il personale l'Amministrazione Comunale potrà recedere immediatamente dalla convenzione ritenendolo a tutti gli effetti di legge giusta causa di recesso.

ART.12 DELEGA PER LA RISCOSSIONE DELLA PENSIONE

La pensione dell'ospite, su delega della stesso, può essere riscossa dal Comune, che trattiene la somma pari all'ammontare della retta e restituisce all'ospite la differenza.

ART.13 VARIAZIONI DELLA RETTA PER ASSENZE

In caso di ricovero in luoghi di cura o di assenza motivata per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, l'ospite ha diritto ad una riduzione del 50% della retta giornaliera.

ART.14 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Le spese di mantenimento delle persone non autosufficienti indigenti sono poste a carico del Comune competente per domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 279 del R.D. 635/1940.

Nei casi invece di soggetti che in relazione alle loro risorse economiche ovvero con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile come modificato dalla legge 151/1975 possono concorrere in tutto o in parte al pagamento della retta, il ricovero potrà essere disposto previa valutazione delle condizioni di seguito riportate:

a) la compartecipazione del ricoverato o dei familiari deve coprire l'intero ammontare della retta di ricovero;

b) il Comune interviene con il pagamento dell'eventuale quota parte residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi ad esclusione di un importo mensile pari al 10% della pensione minima Inps in vigore ogni anno quale margine di autosufficienza economica che dovrà

essere assicurato al ricoverato e lasciato a sua disposizione) e tutti i familiari tenuti all'assistenza abbiano contribuito nella misura massima possibile previa valutazione della loro situazione economica secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 109/1998.

Nel caso in cui il richiedente l'integrazione, negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda, abbia ceduto beni immobili, il beneficio richiesto potrà essere concesso solo se il richiedente potrà provare che il controvalore della vendita sia servito per inderogabili, impellenti necessità proprie.

Possono ottenere altresì l'integrazione a carico del Comune di Loro Piceno, le persone che proprietarie di beni immobili, li cedano "in soluto" al Comune, con facoltà di alienarli a terzi e di incassare il relativo prezzo fino a concorrenza del debito maturato.

ART.15

PRESTAZIONI DELLA CASA DI RIPOSO A FAVORE DELL'OSPITE

La casa di riposo fornisce all'assistito l'uso della camera ammobiliata e di quanto rientra nell'esercizio della Casa stessa, cioè vitto, alloggio, bagni, lavanderia (compresa la biancheria personale), riscaldamento e tutti gli altri servizi generali e collettivi predisposti.

La biancheria personale e i capi di vestiario sono sempre a carico dell'ospite, salvo casi di particolare situazione di indigenza.

ART.16

RISERVA QUOTA DI PENSIONE

L'ospite, titolare di una pensione, che ha diritto alla integrazione da parte del Comune, beneficerà di una somma mensile pari al 10% della pensione minima Inps in vigore ogni anno. Detta somma gli verrà corrisposta dal Comune all'atto della riscossione della pensione stessa.

ART.17

CAMERA SINGOLA

La retta dell'ospite che usufruisce della camera singola è aumentata di una quota pari al 25% della retta dovuta.

ART.18

CONSUMAZIONE DEI PASTI DA PARTE DI PERSONE ESTERNE

Nella casa di riposo possono consumare i pasti anche persone che non vi siano ospitate stabilmente, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- siano residenti nel Comune di Loro Piceno;
- versino in disagiate condizioni economiche;
- non siano in grado di provvedere ai bisogni quotidiani della propria vita.

Tale categoria di persone usufruisce di un prezzo agevolato stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe del servizio.

ART.19
USO DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO

Gli ospiti hanno il dovere di tenere la camera e quanto loro assegnato con ordine e pulizia e di mettere in condizioni il personale, nelle ore stabilite, di provvedere alle pulizie generali.

I medesimi sono tenuti, inoltre ad usare con cura i mobili, le masserizie, le stoviglie e quanto loro concesso in godimento personale o cumulativo, evitando danni e deterioramenti.

L'immissione di mobili privati nelle camere o in altri locali può aver luogo dietro autorizzazione dell'Amministrazione.

Eventuali danni a mobili o immobili di proprietà del Comune per incuria o indisciplina dell'ospite saranno risarciti dallo stesso o dal suo garante in caso di insolvibilità.

ART.20
DIVIETO DI TENERE ANIMALI

All'interno della casa di riposo è vietato tenere animali.

ART.21
COMPORAMENTO DELL'OSPITE

L'ospite è tenuto a comportarsi con educazione e senso di civismo verso tutti, compreso il personale dirigente o di servizio addetto alla Casa di Riposo; di far uso di un abbigliamento decente, adeguato al decoro della casa stessa e di osservare le norme interne emanate dall'Amministrazione Comunale per il miglior andamento del servizio.

Gli apparecchi radio e televisivi possono essere immessi nelle camere, con l'approvazione e alle condizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e debbono, comunque, essere tenuti a basso volume in modo da non disturbare i vicini.

ART.22
DISTRIBUZIONE DEI PASTI

La distribuzione dei pasti avviene esclusivamente nella sala da pranzo, dalla prima colazione alla cena.

I pasti verranno serviti in camera per gli ospiti che per malattia non possono raggiungere la sala da pranzo.

Tutte le stoviglie vengono lavate dal personale di servizio nella cucina del reparto, comprese quelle degli ospiti serviti nella propria stanza.

E' fatto divieto di lavare le stoviglie nei lavandini dei bagni.

ART.23
DIVIETO DI INTRODURRE BEVANDE ALCOOLICHE

E' fatto divieto di introdurre nella casa di riposo bevande alcoliche non autorizzate dall'Amministrazione comunale ed oggetti che possono costituire pericolo e molestia.

Non possono essere altresì conservati nella camera generi alimentari di facile deperimento, essendo a ciò destinato l'armadio della cucina, nel quale i generi stessi saranno introdotti sotto la sorveglianza del personale di servizio.
Non possono essere introdotti nelle camere stufe o fornelli elettrici.

ART.24 SERVIZIO DI LAVANDERIA

La biancheria personale dovrà essere affidata al personale di servizio.
Non è ammesso in alcun caso che gli ospiti provvedano a lavare la biancheria, anche minuta, nei lavandini dei bagni.
L'ospite è autorizzato ad affidare la propria biancheria sporca alla lavanderia esterna, naturalmente a proprie spese.

ART.25 VISITE DI PARENTI ED AMICI

Sono ammesse le visite di parenti ed amici dalle ore 8.00 alle ore 20.00, evitando di recare disturbo agli altri ospiti.
L'Amministrazione promuove e favorisce l'integrazione tra gli ospiti e la cittadinanza.

ART.26 INDISPOSIZIONE O MALATTIA DELL'OSPITE

~~Nel caso di indisposizione o di malattia, l'ospite deve subito informare il personale dipendente che prenderà gli opportuni provvedimenti.~~
~~L'Ente assume a proprio carico l'onere di pagare il ticket per i farmaci appartenenti alla fascia A e B, mentre restano ad esclusivo carico dell'ospite l'onore per i farmaci di cui alla fascia C e per tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche private (così modificato con atto consiliare n. 36 del 20/07/2000).~~
~~APPROVATO CON 443 CONSIGLIERI - 27 GIUGNO 2011~~
L'eventuale assistenza ospedaliera sarà a carico dell'ospite.
E' garantito il trasporto dell'ospite per visite o ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche.

ART.27 ENTRATA ED USCITA DEGLI OSPITI

Gli ospiti nel pieno possesso delle facoltà mentali godono di piena libertà di entrata e di uscita, salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute.
L'ospite assente alla distribuzione dei pasti non ha diritto ad alcuna riduzione della retta e neppure alla conservazione del cibo, se non in casi straordinari a giudizio dell'Amministrazione.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali fatti illeciti o danni posti in essere dall'ospite fuori della casa di riposo.
La casa di riposo chiude alle ore 22.00. Chi, autorizzato, dovesse rientrare dopo la chiusura, deve informare il personale di servizio dell'ora approssimativa del rientro.

ART.28

CUSTODIA DEI BENI AFFIDATI ALL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione provvede alla custodia dei beni e delle somme di denaro che le vengono affidati dagli assistiti, rilasciando apposita ricevuta.

Declina invece ogni responsabilità in relazione ai beni di cui sopra, ove questi restino in possesso degli assistiti stessi.

In caso di decesso dei suddetti, i beni in questione verranno restituiti ai parenti; se però al momento del decesso risulterà esistente un debito dell'assistito nei confronti dell'Amministrazione superiore alla cauzione versata, questa avrà il diritto di ritenere i beni suddetti a titolo di pegno e di venderli con le formalità previste dalla legge.

ART.29

VOLONTARIATO

La collaborazione dei volontari, privati cittadini e associazioni che abbiano come scopo la tutela e la promozione della salute fisica e psichica, è ammessa e incentivata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esigenze della Casa di Riposo, purchè i requisiti dei volontari siano compatibili con le finalità perseguite dalla Casa stessa.

La disponibilità a svolgere un'attività volontaria di carattere socio-assistenziale deve risultare da domanda scritta indirizzata al Sindaco, che illustri i motivi che la animano.

La prestazione volontaria non obbliga il Comune ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi spese adeguatamente documentati e preventivamente autorizzati, qualora sia ritenuto utile nell'interesse della Casa.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della Casa.

L'Amministrazione intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca, al fine di rendere i servizi più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti della Casa.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

ART.30

ATTIVITA' OCCUPAZIONALI

L'ospite può dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno che all'esterno della casa di riposo.

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove tali attività, che possono essere rivolte a fini personali o a favore della casa di riposo. In questo caso il lavoro può essere a titolo gratuito o su compenso determinato dagli organi competenti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 31

REFERENTE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare un direttore della Casa di Riposo la cui individuazione e nomina verrà effettuata dall'organo

competente nel rispetto della normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.32

Il presente regolamento dovrà essere applicato a tutti i rapporti in corso, con l'accettazione espressa dell'ospite già ammesso, il quale dovrà sottoscrivere una clausola aggiuntiva a quelle portate dalla convenzione già firmata.

ART.33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del consiglio comunale, entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui la deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto.